LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Con la legge 17.12.2012 n. 221 -entrata in vigore il 19 dicembre 2012 - é stato convertito il decreto-legge n. 179/2012 (cd. "Decreto Sviluppo bis"), che, all'art.17, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali. E' poi intervenuta la Legge 24.12.2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013), che ha integrato le disposizioni relative alle comunicazioni ed ha altresì previsto, per le procedure concorsuali, che a far tempo dal 30.6.2014 il depositi degli atti e dei documenti in cancelleria da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario dovrà avere luogo unicamente con modalità telematiche.
Per quel che specificatamente riguarda la disciplina delle comunicazioni[1], ***ritengo che anche il Tribunale di Sassari debba opportunamente adottare specifiche indicazioni interpretative e operative, con i necessari adattamenti alla nostra realtà giudiziaria.***

QUADRO NORMATIVO

PROCEDURE FALLIMENTARI

La nuova disciplina ridisegna le modalità di comunicazione degli atti concorsuali.
Quanto al fallimento, essa delinea, principalmente, la presentazione delle domande di ammissione al passivo e le comunicazioni che il curatore deve inviare ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura fallimentare.
La nuova disciplina si applica dal 19/12/2012 a tutti i nuovi fallimenti, nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l'avviso di cui all'art. 92 L.F.
Le norme di riferimento prevedono che:
a) entro dieci giorni dalla nomina, il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (***P.E.C.***);
b) il curatore deve inviare l'avviso ex art. 92 L.F. all'indirizzo P.E.C. dei creditori o dei titolari di diritti sui beni che risulta dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo

[1] valutando condivisibili le indicazioni operative fornite da altre Sezioni fallimentari nazionali ai professionisti e alle curatele interessate

Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei Professionisti, mentre deve continuare ad inviarlo a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore a coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo P.E.C. o il cui indirizzo P.E.C. non risulti reperibile nel Registro o nell'Indice;

c) in ogni caso il curatore, con l'avviso previsto dall'art. 92 L.F., deve comunicare ai destinatari il proprio indirizzo P.E.C., avvisandoli che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o di restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo – che, inoltre, nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni; - che, infine, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

d) la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all'indirizzo P.E.C. del curatore, siano esse sottoscritte con firma digitale, ovvero con sottoscrizione apposta sull'originale del documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale, deve essere effettuata da un indirizzo P.E.C., di cui può essere titolare anche un soggetto diverso dal ricorrente, come ad esempio un professionista o un'associazione sindacale o di categoria;

e) gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo sono i titoli di credito;

f) il curatore, almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica, deve trasmettere il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi P.E.C. indicati dai ricorrenti;

g) le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica, esclusivamente mediante il loro invio all'indirizzo P.E.C. del curatore;

h) sulla base della regola generale introdotta con il nuovo art. 31 bis L.F., tutte le successive comunicazioni che la legge o il giudice pone a carico del curatore sono da costui effettuate agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre, nel caso di omessa indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

i) gli **atti per i quali é specificamente prevista dalla legge la comunicazione da parte del curatore agli indirizzi P.E.C.** indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni **sono,** oltre al progetto di stato passivo: lo stato passivo, le relazioni semestrali ex art. 33, comma 5, L.F., i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri,

il decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., non farsi luogo all'accertamento del passivo e il ricorso per esdebitazione;

l) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura del fallimento, il curatore é tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C..

Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012 la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

CONCORDATI PREVENTIVI

Con le modifiche agli artt.171, 172, 173 e 182 L.F. si è stabilito che:

a) entro dieci giorni dalla nomina, il commissario giudiziale deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata(P.E.C.);

b) (subito) dopo la nomina il commissario giudiziale deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori, se risultante dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo lettera raccomandata o telefax, un avviso contenente il suo indirizzo P.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione, l'invito ai creditori a comunicare entro quindici giorni gli indirizzi P.E.C. ai quali intendono ricevere le successive comunicazioni con l'avvertimento che, nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

c) tutte le successive comunicazioni del commissario giudiziale ai creditori sono effettuate all'indirizzo P.E.C. da essi indicato e, in caso di mancata indicazione o d'impossibilità di consegna del messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

d) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, il commissario é tenuto a conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo P.E.C.;

e) tra gli atti che il commissario deve comunicare all'indirizzo P.E.C. dei creditori sono espressamente previsti la relazione ex art.172 L.F., per la quale ora e fissato il termine di ***giorni dieci*** prima dell'adunanza, e il decreto di apertura del procedimento di revoca del concordato ex art.173 L.F.;

f) nell'ipotesi di omologa di concordato preventivo che preveda la cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere un rapporto sull'andamento della liquidazione, trasmettendone una copia al comitato dei

creditori, unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale, il quale, a sua volta, provvede a comunicarla a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

Questa disciplina si applica subito ai nuovi concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012 nonché a quelli già aperti nei quali non sia stata ancora effettuata, alla data del 19/12/2012, la comunicazione della data dell'adunanza.

Per i concordati già aperti nei quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata alla predetta data, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31/10/2013.

In queste procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/6/2013, il suo indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

Le modifiche apportate alla disciplina dell'amministrazione straordinaria ricalcano sostanzialmente quelle relative al fallimento. E' previsto, anzitutto, che il commissario, entro dieci giorni dalla nomina, comunichi al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).

Egli deve quindi comunicare il proprio indirizzo P.E.C. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni ai relativi indirizzi P.E.C., se risultanti dal Registro delle imprese e/o dall'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo posta raccomandata o telefax.

Le nuove norme sull'accertamento del passivo nel fallimento, e in particolare sulla presentazione delle domande esclusivamente con invio all'indirizzo P.E.C. del curatore, sulla comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni ai relativi indirizzi P.E.C. (o in via residuale mediante deposito in cancelleria), sulla presentazione delle osservazioni e sulla comunicazione dello stato passivo, trovano diretta applicazione in forza del rinvio dell'art. 53 D.Lgs. n. 270/1999 agli art. 93 e segg. della legge fallimentare.

Tra gli atti che il commissario deve comunicare agli indirizzi P.E.C. dei creditori e dei terzi titolari di diritti sui beni, o mediante deposito in cancelleria in caso di mancata indicazione degli stessi, la legge espressamente prevede: la relazione del commissario sulle cause dello stato d'insolvenza e sulla sussistenza delle condizioni ai fini dell'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, il programma autorizzato, le relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma, la relazione finale e il bilancio finale con il conto della gestione.

La nuova disciplina si applica subito alle nuove, procedure di amministrazione straordinaria introdotte dopo il 19/12/2012, nonché a quelle già pendenti a tale data nelle quali il commissario non abbia, ancora inviato ai creditori l'avviso per l'accertamento del passivo di cui all'art. 22 D.Lgs.n. 270./1999.
Per le procedure già aperte nelle quali l'avviso sia stato già inviato alla predetta data, la nuova disciplina si applica, invece, a partire dal 31/10/2013. In queste, procedure il commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro il 30/6/2013, il proprio indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il loro entro tre mesi.

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

Per la liquidazione coatta amministrativa (salve deroghe previste per le forme soggette a rito speciale) valgono regole analoghe a quelle dettate per le amministrazioni straordinarie, salvo le varianti dovute al diverso *iter* di formazione del progetto di stato passivo. Se ne darà conto in modo un po' più articolato direttamente nella parte destinata alle indicazioni operative.

MODALITA OPERATIVE

PROCEDURE FALLIMENTARI

I. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del curatore al Registro delle imprese.

La nuova normativa impone al curatore di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina. E' una previsione di grande importanza, posto che non tutti gli interessati ricevono l'avviso ex art. 92 1.F. (contenente l'indirizzo P.E.C. del curatore al quale devono essere inviate le domande di ammissione al passivo) e che in una parte rilevante dei fallimenti il curatore, non disponendo di scritture contabili aggiornate, non è in grado d'individuare i creditori o la maggior parte di essi.

E' auspicabile che il curatore, per ragioni organizzative, crei **un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle singole procedure concorsuali che ha in carico**,opzione certamente funzionale a gestirle in modo ordinato [2].

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono subito provvedere tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi. Non è previsto espressamente in quale termine debbano provvedere a tale adempimento i curatori di fallimenti già pendenti alla predetta data. Per ragioni di coerenza sistematica é da ritenere, quanto ai fallimenti in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione dell'avviso ai sensi dell'art.92 L.F. ai creditori, che l'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termine da rispettare dovrebbe essere quello dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge). Per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 L.F. risulta essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, é da ritenere che il predetto adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30/6/2013 (in cui il curatore deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C.). Per evitare ritardi é consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro il primo trimestre 2013.

II. Comunicazione dell'avviso ex art. 92 L.F. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni.

In ordine a tale comunicazione, è da evidenziare che il curatore deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto, oppure potrà avvalersi di appositi servizi [3] per lo scarico delle P.E.C. delle Imprese.

Infatti, solo nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice predetti, il curatore può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax. Occorre dunque fare particolare attenzione nel

---

[2] i costi saranno a carico delle singole procedure, trattandosi di spesa sostenuta nell'interesse della massa

[3] Il più diffuso a livello nazionale è rappresentato dal programma *Fallco Zucchetti*

porre in essere tale adempimento per evitare il sorgere di un contenzioso con i destinatari degli avvisi ed eventuali responsabilità omissive della curatela.

Si ricorda che è opportuno inviare ai creditori, già con la comunicazione ex art.92 l.f., la *password* per l'accesso al Portale dei Fallimenti in cui tutti i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande proposte e i relativi documenti (nuove sezioni "domande SP creditori, domande SP rivendicanti").

Segue: contenuto dell'avviso ex art. 92 L.F.

L'**avviso** deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni, un'informativa specifica, alla stregua del seguente paradigma (è opportuno, in ogni caso, che essa sia adeguatamente evidenziata nel testo dell'avviso):

> " *Ai fini della presentazione delle domande di ammissione di crediti al passivo fallimentare e delle domande di restituzione o rivendicazione dei beni, s 'informa che*:
>
> a) La domanda deve essere proposta almeno trenta giorni prima[4] dell'udienza di verifica che si terrà avanti al Giudice Delegato dott. il giorno __/__/__ h.__ , presso il Tribunale di Sassari, via Roma, alla quale tutti i ricorrenti hanno diritto di partecipare -
> b) la domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore, ma, in tal caso, l'istanza deve essere sottoscritto personalmente dalla parte e deve contenere:
> il nome di chi propone la domanda, l'indicazione del nome o del numero del fallimento, l'ammontare della somma che s'intende insinuare al passivo o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l'indicazione del privilegio

---

[4] in realtà sarebbe opportuno, in quanto evita successivi, disguidi indicare esattamente la data esatta in cui cade il termine ultimo per la presentazione delle domande tempestive_ *questo a maggior ragione nel caso in cui i trenta giorni prima cadano nel periodo di sospensione feriale, in maniera che non sorgano equivoci in ordine all'applicabilità della sospensione feriale dei termini, per cui il termine deve essere calcolato a ritroso escludendo il periodo 1 agosto/15 settembre*[4];

eventualmente richiesto e dei beni sui quali grava se si tratta di privilegio speciale,;

c) in ogni caso, il ricorso contenente la domande, unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, può essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della procedura: .....@ .....

Solo nel caso in cui il diritto si fondi su titoli di credito (assegni, cambiali, e altri previsti dalle leggi), l'originale del titolo allegato al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale;

d) i ricorsi, in formato cartaceo, depositati o inviati a mezzo posta alla cancelleria, così come anche i ricorsi eventualmente inviati con modalità telematica direttamente alla cancelleria, risulteranno irricevibili e pertanto le domande in essi contenute non saranno esaminate;

e) anche i ricorsi inviati al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non potranno essere esaminati in quanto irricevibili;

j) il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o un'associazione di categoria e il ricorso potrà essere formato ai sensi degli articoli 21, comma 2 (firma digitale), ovvero 22, comma 3 (scansione digitale - cosiddetta *scannerizzazione* del documento su cui è apposta la firma cartacea), del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni;

g) nel ricorso deve essere sempre indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale progetto di stato passivo e della stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore fallimentare (tra cui la relazione semestrale sull'andamento del fallimento, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di riparto finale);

h) laddove nella domanda non sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata o se la consegna dei messaggi non risulterà possibile per causa imputabile ai destinatari, il curatore effettuerà le comunicazioni esclusivamente mediante deposito di copia dell'atto presso la cancelleria, senza ulteriori avvisi;

i) nel corso della procedura, é onere di chi intenda indicare un diverso indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le successive comunicazioni, comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

j) anche le osservazioni al progetto di stato passivo e gli eventuali documenti integrativi potranno essere presentati esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

In un momento successivo, verranno fornite le credenziali d'accesso (*username e password*) all'apposita e istituenda sezione del Portale dei fallimenti di Sassari, in cui saranno "caricati" tutti i documenti della procedura, attraverso la quale i creditori potranno consultare le domande e la documentazione allegata dagli altri creditori concorrenti che hanno chiesto di essere ammessi al passivo"(in tal modo si potrà anticipare, virtuosamente, l'accesso agli atti e il "contraddittorio tecnico", evitando le attuali e dispersive richieste in udienza, sicuramente intempestive).

Alla stregua della disciplina transitoria sopra richiamata, **l'avviso - contenente siffatte informazioni (unitamente a quelle che già in precedenza venivano fornite dai curatori circa il contenuto del ricorso e i documenti giustificativi dei diritti azionati richiesti dal Tribunale), deve essere inviato, ai già detti destinatari, dai curatori di tutti i fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F.**

Per le procedure in cui l'avviso ex art. 92 l.f. non era ancora stato effettuato (spedito) al 19 dicembre 2012 i curatori sono pregati di avvisare la cancelleria di tale circostanza in modo tale che possano considerarsi* irricevibili *le domande di ammissione al passivo depositate nella stessa cancelleria.

Per i fallimenti nei quali, invece, l'avviso ex art. 92 L.F. risulti essere stato già inviato alla data del 19/12/2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31/10/2013. In queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/6/2013, il proprio indirizzo P.E.C., richiedendo ai destinatari di comunicare il loro entro tre mesi.

Presentazione di domanda con ricorso in formato cartaceo o con modalità telematica alla cancelleria o informato cartaceo presso lo studio del curatore.

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente *in formato digitale* (con la duplice possibilità di documento creato in origine in formato digitale, e quindi sottoscritto con firma digitale, ovvero di documento creato in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e che la trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal curatore.

Ne deriva, alla luce del presente dettato normativo, che il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo, sia con modalità telematica, é irricevibile da parte della cancelleria.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di invio del ricorso al curatore in formato cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuisce a tale organo il potere di certificazione del deposito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo dell'ammissibilità dell'atto, la *marca temporale* connessa alla trasmissione telematica mediante posta elettronica certificata.

Si ritiene opportuno, tuttavia, *nella prospettiva della più funzionale collaborazione tra le parti del processo*, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel *SIECIC*, le trasmetta al curatore, il quale non potrà in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvederà ad inviare ai soggetti che le hanno presentate una comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura), avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 L.F. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso curatore. Analoga comunicazione il curatore effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il proprio studio in formato cartaceo, oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

III. Deposito del progetto di stato passivo e delle domande in cancelleria.

Sino a quando presso questo Tribunale non sarà possibile la trasmissione degli atti del curatore con le *modalità del Processo Civile Telematico*, il progetto di stato passivo dovrà essere depositato, come sempre, in formato cartaceo nel termine di quindici giorni prima dell'udienza di verifica.

Contestualmente al deposito del progetto di stato passivo, ma con atto separato, deve essere depositato anche: 1) l'elenco dei creditori mediante atto telematico, generato mediante apposito servizio o programma gestionale e inviato al SIECIC (che è programma di gestione delle procedure in uso presso le cancellerie fallimentari)

secondo le regole Processo Civile Telematico (atto che include il file strutturato in formato xml, in vista dell'acquisizione automatica al SIECIC da parte della cancelleria); 2) il CD/DVD contenente il progetto di stato passivo e le domande di ammissione al passivo e i relativi documenti, acquisiti a mezzo ("scaricati") dal medesimo programma mediante le apposite funzioni in via di introduzione.

E' altresì essenziale, per il corretto popolamento di SIECIC, che il verbale d'inventario, l'elenco dei creditori insinuati, il progetto di stato passivo, il successivo stato passivo e la relazione periodica, siano trasmessi a SIECIC mediante i cosiddetti "atti telematici" previsti per il PCT. [5]

IV. Comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti.

Il progetto di stato passivo, nella sua interezza, deve essere inviato ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati e depositato in cancelleria in cartaceo, congiuntamente ad un elenco dei creditori che non hanno fornito l'indicazione dell'indirizzo P.E.C.

Per questi ultimi creditori la comunicazione avviene mediante il deposito in cancelleria del progetto, del quale potranno prendere visione ed eventualmente estrarre copia.

Con il messaggio di trasmissione del progetto di stato passivo il curatore deve rammentare ai ricorrenti che potranno effettuare le osservazioni e trasmettere i documenti integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata (come per la presentazione delle domande).

Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza di verifica, tenuto conto dell'anticipazione per i ricorrenti del termine per la presentazione delle osservazioni.

Si ricorda ancora che, alla luce della *disciplina transitoria* sopra richiamata, la comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorrenti agli indirizzi posta elettronica certificata da essi indicati deve essere effettuata da tutti i curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei quali alla predetta data non risulti ancora essere stata effettuata la comunicazione ai creditori ex art.92 L.F.

---

[5] funzionalità inclusa in detti programmi, tra cui il citato *Fallco*

V. *Trasmissione alla cancelleria delle osservazioni al progetto di stato passivo e dei documenti integrativi e loro inserimento nel Portale*

Il curatore, prima dell'udienza di verifica, deposita ulteriore CD/DVD contenente le osservazioni e i documenti integrativi pervenuti e contestualmente li trasporta ("carica") nel Portale.

VI. *Comunicazione ai ricorrenti della stato passivo esecutivo, delle relazioni semestrali ex art.33, c.5, L.F., dei progetti di riparto parziale, del rendiconto di gestione, dei progetto di riparto finale, della proposta di concordato fallimentare con i relativi pareri, approvazione della proposta di concordato fallimentare, del decreto con cui il Tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102 L.F., non farsi luogo all'accertamento del passivo, e del ricorso e decreto di esdebitazione.*

Il curatore deve comunicare gli atti prefati (oltre agli ulteriori atti la cui comunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a carico del curatore) agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai ricorrenti. Come per il progetto di stato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione presso la cancelleria, avuto riguardo ai destinatari che non hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere stampata anche una copia dell'atto da lasciare in cancelleria a loro disposizione nel caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

Alla luce della disciplina transitoria testé riportata, la comunicazione dei detti atti ai ricorrenti, agli indirizzi posta elettronica certificata da essi indicati, deve essere effettuata dai curatori dei fallimenti dichiarati dal 19/12/2012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti, nei quali, alla predetta data, non risulti ancora essere stata effettuata la comunicazione ai creditori di cui all'art. 92 L.F.

VII. *Comunicazione ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni nei fallimenti già pendenti alla data del 19/12/2012 nei quali, alla predette data, risulti essere stata già effettuata la comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F.*

In tutti i fallimenti già pendenti alla data del 19/12/2012, nei quali risulti essere stato già inviato, alla predetta data, l'avviso ex art. 92 L.F. (indipendentemente dall'anno in cui sono stati dichiarati), i curatori, entro il termine massimo (fissato dalla legge) del 30 giugno 2013, devono:

a) comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata;
b) richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;
c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31/10/2013, tutte le comunicazioni ad essi destinate (ivi comprese quelle relative ai progetti di riparto e al rendiconto) si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.
Il curatore deve effettuare la comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ex art. 92 L.F., all'indirizzo P.E.C. dei destinatari, se conosciuto, o a mezzo di raccomandata o telefax.

Considerata l'importanza di questo adempimento e la necessità di un controllo circa il suo assolvimento, l'avviso, dopo il suo invio ai creditori, dovrà essere depositato in cancelleria con nota di deposito al GD e caricato sul Portale dei Fallimenti nell'apposita sezione che verrà predisposta. Nel Portale dei Fallimenti, a fianco di ogni procedura, sarà reso visibile l'indirizzo PEC assegnato alla procedura (PEC della procedura, o PEC del professionista per chi ritenesse di utilizzare la propria pec di studio abbinandola alle procedure).

S'invitano comunque i curatori a provvedere il prima possibile ad inviare le comunicazioni in oggetto per evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30/6/2013, atteso che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

VIII. Conservazione da parte dei curatore dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.

Il curatore è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per i due anni successivi alla chiusura.
E' essenziale che questa *archiviazione*, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione ai curatori fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano l'agevole rinvenimento di ciascuna comunicazione. (Non possono escludersi, invero, impugnazioni di atti anche a notevole distanza di tempo dalla loro emissione, basate, sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione).

CONCORDATI PREVENTIVI

A) Modalità operative nei concordati preventivi. Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del Commissario al Registro delle imprese.

La nuova normativa impone al Commissario di comunicare il proprio indirizzo P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina. E' consigliabile che il commissario, per ragioni organizzative, crei un indirizzo P.E.C. specificamente dedicato alle singole procedure.

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono provvedere tutti i commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 9 dicembre 2012.

Non é previsto (espressamente) in quale termine debbano provvedere a tale adempimento i commissari di concordati già pendenti alla predetta data.

Per ragioni di coerenza sistematica devesi ritenere, quanto ai concordati in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 l. fall., che l'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termine da rispettare dovrebbe essere quello dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge).

Per i concordati nei quali la comunicazione ai creditori risulta essere stata già inviata alla data del 19/12/2012, è da ritenere che il predetto adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30 giugno 2013 (in cui il commissario deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C.).

Per evitare ritardi è consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro il primo trimestre 2013.

B) Comunicazione dell'avviso ai creditori ex art.171 L.F..

In ordine a tale comunicazione, è da evidenziare che anche il commissario deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Solo, infatti, nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice il commissario può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o telefax.

C) Contenuto dell'avviso ai sensi dell'art. 171 L.F.

Il commissario, con l'avviso di cui all'art.171 L.F., deve comunicare ai creditori:

- la data dell'adunanza;
- copia integrale della proposta di concordato;
- copia integrale del decreto di ammissione;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata a1 quale intende ricevere le comunicazioni;
- l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte 1e future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi;
- le credenziali d'accesso all'apposita sezione del Portale dei fallimenti in cui saranno caricati tutti i documenti della procedura

Vale ricordare che, alla luce del riformato art.178 l.f., nell'avviso dovrà anche essere specificato chiaramente ai creditori che se essi non esprimeranno esplicitamente il proprio dissenso, in sede di adunanza o nei venti giorni successivi, saranno considerati consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Secondo la disciplina transitoria riferita, l'avviso formulato in questi termini deve essere inviato dai commissari dei concordati preventivi introdotti a partire dal 19/12/2012 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 171 L.F..

In tutti i concordati già pendenti alla data del 19/ 12/2012, nei quali, alla predetta data, sia stato già inviato l'avviso ex art. 171 L.F. (indipendentemente dall'anno in cui sono stati aperti), **il commissario, entro il termine massimo (fissato dalla legge) del 30/6/2013, deve:**

a) comunicare ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
b) richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi, degli indirizzi di posta elettronica certificata presso i quali intendono ricevere le comunicazioni;
c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31/10/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi;
d) fornire loro le credenziali d'accesso all'apposita sezione del Portale dei fallimenti in cui saranno allocati ("caricati") tutti i documenti della procedura.

La comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ai sensi dell' art. 171 L.F., va effettuata all'indirizzo P.E.C. del destinatario, se conosciuto, o a mezzo di raccomandata o telefax.

Considerata l'importanza di questo adempimento, tutti i commissari, via via che vi provvedono e comunque entro il termine del 15/7/2013, dovranno depositare in

cancelleria una sintetica relazione al giudice delegato, nella quale attesteranno di aver effettuato la comunicazione a tutti i creditori ed inserirla nell'apposita sezione del Portale.

S'invitano, comunque, i commissari a provvedere il prima possibile ad inviare dette comunicazioni onde evitare l'insorgere di gravi difficoltà in prossimità della scadenza del termine del 30/6/2013, tenuto conto che, trattandosi di un termine di legge, non potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

D) Deposito e comunicazione della relazione ex 172 L.F.

Il commissario deve depositare la relazione ex art. 172 L.F. in cancelleria, come di regola, allo stato, in cartaceo (attesa la non completa operatività dei sistemi PCT e SIECIC), entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza e comunicarla contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori, oltre che caricarla sul Portale dei Fallimenti.

E) Comunicazione di apertura del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato ex 173 L.F.

Il commissario comunica il provvedimento del Tribunale di apertura del procedimento di revoca ex art.173, comma 1, L.F., agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e, in caso di mancata indicazione, mediante deposito in cancelleria.

F) Deposito e comunicazione della relazione semestrale del liquidatore nel concordato preventivo per cessione dei beni.

Nel concordato preventivo per cessione dei beni il liquidatore giudiziale, al termine di ciascun semestre, deve redigere, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, L.F., espressamente richiamato dal nuovo art. 182, comma sesto, una relazione sull'andamento della liquidazione (con periodicità semestrale dalla nomina) trasmettendone una copia al comitato dei creditori unitamente alla documentazione bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale. Altra copia del rapporto è trasmessa per via telematica, assieme ad eventuali osservazioni, all'ufficio del Registro delle Imprese nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni nella cancelleria del Tribunale. Il commissario giudiziale deve a sua volta comunicare copia della relazione a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi P.E.C. (coordinandosi con il liquidatore per avere gli indirizzi P.E.C. aggiornati più facilmente in possesso di quest'ultimo) o, se non indicati, mediante deposito in cancelleria.

Una copia della relazione semestrale deve essere inserita dal liquidatore anche sul Portale dei Fallimenti.
Nel rispetto della disciplina transitoria sopra richiamata, la relazione semestrale deve essere redatta e comunicata con siffatte modalità da tutti i commissari di concordati preventivi introdotti dal 19/12/2012 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai sensi de11'art.l71 L.F.

G) Conservazione da parte del commissario dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.

Il commissario è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per 1'intera durata del concordato e per i due anni successivi alla chiusura.
E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei professionisti, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile rintraccio di ciascuna comunicazione.

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del commissario al Registro delle imprese.
Valgono in genere, per l'amministrazione straordinaria, le stesse regole previste per i fallimenti sostituendo al curatore il commissario.
Quindi, la comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo P.E.C. (al quale i creditori devono inviare le domande di ammissione al passivo sia tempestive, che tardive) deve essere effettuata immediatamente da parte dei commissari di amministrazioni straordinarie introdotte dal 19/12/2012 in poi.
Per le amministrazioni straordinarie già pendenti nelle quali risulti invece già effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 22, é da ritenere che il predette adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del30/6/2013 (in cui il commissario deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C.).
Per evitare ritardi é consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro il primo trimestre del 2013.

Comunicazione dell'avviso ex art. 22 D.Lgs. n. 270/1999 ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni.

Come il curatore, anche il commissario deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto. Solo, infatti, nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro e nell'Indice il commissario può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.

Contenuto dell'avviso previsto dall'art. 22 D.Lgs. n. 270/1999.

L'avviso deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità introdotte in ordine alle modalità di presentazione delle domande e delle osservazioni un'informativa di contenuto analogo a quella dell'avviso di cui all'art.92 l.f. sopra riportato.

L'avviso, formulato in questi termini, deve essere inviato immediatamente da parte dei commissari di amministrazioni straordinarie aperte dal 19/12/2012 in poi.

Presentazione di domanda con ricorso in formato cartaceo o con modalità telematica alla cancelleria o in formato cartaceo presso lo studio del commissario.

Il ricorso, relativo sia a domanda tempestiva che tardiva, può essere presentato esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato già in origine in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale, e di documento creato, invece, in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzato mediante scansione) e la trasmissione telematica deve essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal commissario.
Il ricorso presentato direttamente alla cancelleria sia in formato cartaceo che con modalità telematica è ***irricevibile***.
Si ritiene tuttavia opportuno, nella prospettiva della collaborazione tra le parti del processo, per le domande pervenute in cancelleria, che il cancelliere, senza operare alcuna registrazione nel SIECIC, le trasmetta al commissario, il quale non potrà in ogni caso tenerne conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvedere ad inviare una comunicazione ai soggetti che le hanno presentate, avvisandoli che dovranno presentare un ricorso con le modalità indicate all'art. 93 L.F. e che essi potranno ritirare, a tal fine, i documenti presso lo studio dello stesso commissario.

Analoga comunicazione il commissario effettuerà in caso d'invio del ricorso presso il suo studio in formato cartaceo oppure nel caso d'invio telematico, ma non tramite la posta elettronica certificata.

Questa disciplina si applica immediatamente per le domande relative ad amministrazioni straordinarie introdotte dal 19/12/2012 in poi, nonché alle amministrazioni straordinarie già pendenti nelle quali, alla predetta data, non risulta essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 22 D.Lgs. n. 270/1999.

Per le amministrazioni straordinarie già pendenti nelle quali risulta invece essere stata già effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 22, la disciplina si applica dal 31/10/2013 in poi.

Deposito del progetto di stato passivo e delle domande in cancelleria e trasmissione del progetto ai ricorrenti.

Il progetto di stato passivo, nella sua interezza, deve essere inviato ai ricorrenti agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati e depositato in cancelleria in cartaceo, congiuntamente ad un elenco dei creditori che non hanno fornito l'indicazione dell'indirizzo PEC ed al CD contenente le domande di ammissione al passivo e i relativi documenti. Per i creditori che non hanno fornito la P.E.C. la comunicazione avviene mediante il deposito in cancelleria del progetto, del quale potranno prendere visione ed eventualmente estrarne copia.

Con il messaggio di trasmissione del progetto di stato passivo il curatore deve avvisare i ricorrenti che potranno effettuare le osservazioni e trasmettere i documenti integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza, esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata (come per la presentazione delle domande).

Per le *amministrazioni straordinarie* già pendenti, nelle quali, invece, sia stata già effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 22 (indipendentemente dall'anno in cui sono state dichiarate aperte), i commissari, entro il termine massimo (fissato dalla legge del 30/6/2013, devono:

a) comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo posta elettronica certificata;

b) richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi, degli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;

c) avvisarli che, se non provvederanno a tale indicazione, a partire dal 31/10/2013 tutte le comunicazioni ad essi destinate (ivi compresi i progetti di riparto e il rendiconto) si perfezioneranno con il deposito dell'atto in cancelleria senza ulteriori avvisi.

Trasmissione alla cancelleria delle osservazioni al progetto di stato passivo e dei documenti integrativi e loro inserimento nel Portale

Il commissario, prima dell'udienza di verifica, deposita ulteriore CD contenente le osservazioni e i documenti integrativi pervenuti e contestualmente carica gli atti nel Portale.

Comunicazione ai ricorrenti dello stato passivo esecutivo, del programma autorizzato, delle relazioni trimestrali sull'esecuzione del programma, della relazione finale e del bilancio finale con il conto della gestione e degli altri atti la cui comunicazione è posta a carico del commissario.

Il commissario deve comunicare detti atti (oltre agli ulteriori atti la cui comunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a carico del curatore) agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai ricorrenti. Come per il progetto di stato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione presso la cancelleria con riguardo ai destinatari che non hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, deve essere stampata anche una copia dell'atto da lasciare in cancelleria a loro disposizione per il caso in cui vogliano prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

Ottemperando alle prescrizioni della disciplina transitoria sopra richiamata la comunicazione di tali atti ai ricorrenti, agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati, deve essere effettuata per le amministrazioni straordinarie introdotte dal 19/12/2012 in poi, nonché alle amministrazioni straordinarie già pendenti nelle quali, alla predetta data, non risulti ancora essere stata effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 22 D.Lgs. 270/1999.
Per le amministrazioni straordinarie già pendenti, nelle quali risulti, invece, essere stata già effettuata la comunicazione ai creditori dell'avvisodi cui all'art. 22, siffatta disciplina si applica a decorrere dal 31/10/2013.

Conservazione da parte dei commissari dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.

Il commissario é tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata della procedura e per i due anni successivi alla sua chiusura.

E' essenziale che la relativa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei curatori fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile rinvenimento di ciascuna comunicazione, risultando prevedibili impugnazioni di atti a notevole distanza di tempo dalla loro emissione (fondate, sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione).

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE.

Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. del Commissario liquidatore al Registro delle imprese

Anche per le liquidazioni coatte amministrative la nuova disciplina delle comunicazioni ricalca quella fin qui descritta.
Per la sola parte di tale disciplina la cui applicazione può refluire in possibili ragioni di contenzioso innanzi al Tribunale fallimentare, in relazione ai procedimenti di verifica del passivo, sembra utile precisare quanto segue.
La comunicazione dell'indirizzo P.E.C. deve essere effettuata immediatamente da parte dei commissari liquidatori di procedure introdotte con decorrenza dal 19/12/2012 .
Non è previsto, espressamente, in quale termine debbano provvedere a tale adempimento i commissari di procedure già pendenti alla predetta data.
Per ragioni di coerenza sistematica è da ritenere, quanto alle liquidazioni coatte in cui non risulti essere stato ancora effettuato l'invio dell'avviso ex art. 207 L.F., che l'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termine da rispettare dovrebbe essere quelle dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge).
Per le procedure già pendenti nelle quali risulti, invece, già effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 207 L.F., è da ritenere che il predette adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del 30/6/2013 (in cui il commissario deve comunicare ai creditori il suo indirizzo P.E.C.).
Per evitare ritardi è auspicabile programmare di effettuare tale adempimento entro il primo trimestre 2013.

Comunicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 207 L.F. ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni.

Come il curatore, anche il commissario liquidatore deve preliminarmente consultare il Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti) per ciascun creditore o terzo titolare di diritti al fine di acquisire, se non già conosciuto, l'indirizzo P.E.C. ivi iscritto.
Solo, infatti, nel caso in cui non risulti l'iscrizione dell'indirizzo P.E.C. nel Registro o nell'Indice, il commissario può procedere alla comunicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax.
L'avviso in oggetto deve essere inviato immediatamente da parte dei commissari di procedure introdotte dal 19/12/2012 in poi, nonché di quelle già pendenti nelle quali, alla predetta data, non sia stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 207 L.F..

Contenuto dell'avviso ex art. 207 L.F.

Il commissario deve comunicare, con tale avviso, anche le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa.

Contestualmente, il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento delle conseguenze che possono derivare in case di emissione, anche relativamente all'onere del creditore di comunicare ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. Analoga comunicazione va inviata ai titolari di diritti sui beni.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone sopra indicate possono far pervenire al commissario, mediante posta elettronica certificata, le loro osservazioni o istanze. Tale invio può, dunque, essere effettuato esclusivamente in formato digitale e la trasmissione telematica deve essere effettuata solamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal commissario. Sono altrimenti irricevibili.

Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai creditori e dai titolari di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria.

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207,

accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale.

Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art.207, quarto comma.

Pare opportuno rammentare che per le liquidazioni coatte amministrative (ordinarie, ossia non soggette a rito speciale) aperte dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006, ossia dopo il 16/7/2006, trova applicazione [6]il richiamo espresso all'art.98 l.f., di tal che le insinuazioni tardive devono essere presentate direttamente al commissario liquidatore, il quale, d'ufficio, le esamina e predispone il progetto di stato passivo (da depositarsi in cancelleria come per le domande tardive nei fallimenti).

Auspicando massima collaborazione, pur nella complessità delle nuove disposizioni, nell'intento di dar corso al processo telematico.

Manda alla cancelleria perché provveda a trasmettere copia del presente decreto al Presidente del tribunale, al Presidente della sezione civile, al Consiglio dell'Ordine forense, al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti, al Registro delle Imprese.

Sassari, 27 febbraio 2013

Il Giudice delegato

Giancosimo Mura

[6] Secondo l'orientamento già espresso anche da questo tribunale